

3451/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - sezione VIII civile, in persona dei Magistrati:

- 1) dott. Umberto Di Mauro – Presidente;
- 2) dott. Francesco Pastore – Consigliere rel.;
- 3) dott.ssa Marielda Montefusco – Consigliere;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 528/2014 R.G. riservata in decisione all'udienza del 26.1.2018 e vertente

T R A

Giulia (CF:) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Michele LIGUORI e Tiziana CONTE con cui elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale;

APPELLANTE

E

Angelo AMBROSIO residente in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Casilli n. 39;

APPELLATO CONTUMACE

E

ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Anna GUASTAFERRO con cui elett.te domicilia in Volla (NA), al viale Vesuvio n. 37;

APPELLATA

FATTO

Con citazione innanzi al tribunale di Nola notificata in data 29 e 30 settembre 2003, i signori Costantino ed Ermelinda nell'esclusiva qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Giulia convennero in giudizio Angelo AMBROSIO, quale proprietario e conducente dell'auto che investì (l'1.8.2002) la di loro figlia (la quale circolava alla guida di una bicicletta), nonchè la ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A., quale garante per la RCA del veicolo investitore.

Per tale motivo, chiesero la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dalla minore.

Quest'ultima, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, spiegò intervento volontario (con comparsa del 23.03.2010), e fece propria la domanda originariamente proposta dai genitori.

Il convenuto Angelo Ambrosio rimase contumace, mentre la Assimoco Ass.ni S.p.A. si costituì e chiese il rigetto della domanda.

Con la sentenza n. 333/2013 pubblicata in data 31.01.2013, il Tribunale di Nola accolse la domanda e condannò in solido Angelo AMBROSIO e la

Cron. 1195
 Rep. 3719
 Rel. PASTORE
 oggetto danni

ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni quantificati in € 40.618,90, di cui € 40.248,90 liquidati a titolo di danno biologico (per ITT e ITP), in applicazione delle Tabelle di Milano del 2011.

Per quel che rileva, il tribunale:

1. Liquidò il danno biologico permanente (in € 32.499,00), sulla base della percentuale di postumi riconosciuta dal CTU nella misura del 12%;
2. personalizzò il danno di cui sopra, aumentandolo del 10% (pari ad € 3.249,90), tenuto conto che il sx interessò la regione oculare della vittima (minore), già affetta da miopia bilaterale;
3. non tenne conto della CTP del dr. Savoia prodotta dall'attrice (all'udienza del 21.09.2010), perché la ritenne tardiva.

Avverso tale decisione ha proposto appello Giulia

Si è costituita la ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. che ne ha chiesto il rigetto.

Non si è costituito, invece, Angelo AMBROSIO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Angelo AMBROSIO, ritualmente citato e non costituito.

Con un primo motivo di appello, si censura la sentenza di primo grado come riassunta sub 1), perché il tribunale avrebbe errato nel quantificare e liquidare il danno biologico permanente nella misura del 12%. E ciò perché la già prima del sinistro, era affetta da una patologia (grave miopia bilaterale di 1/10 in OD e 2/10 in OS) che, secondo quanto ritenuto dal CTP dott. Silvio Savoia, configurerebbe un danno biologico preesistente pari al 60%. Di conseguenza, i postumi del sx inciderebbero sulla validità residua del 40%, come danno differenziale. Sicché, il primo giudice avrebbe dovuto calcolare il danno biologico (applicando le tabelle di Milano del 2013) quale differenza monetaria tra quanto dovuto per una IP complessiva del 72% (60% di IP pregressa + 12% di IP post sx), pari ad € 771.456,57, e la pregressa IP al 60%, pari ad € 591.585,80. Su questa somma sarebbe poi dovuta la personalizzazione almeno del 10%.

Peraltro, il tribunale avrebbe dovuto reputare ammissibile la relazione del CTP, perché conterrebbe mere allegazioni difensive di contenuto tecnico, non soggette al regime ordinario delle preclusioni istruttorie.

Il motivo è infondato.

L'assunto della parte dal rilievo che <<il CTU, nella sua relazione, ha rilevato, tra l'altro, all'occhio sinistro ... "un peggioramento del visus omolaterale di suo già compromesso per malattia pregressa">> (pag. 5 dell'appello). Ora, se è vero che il CTU dr. Francesco Salierno (ortopedico!) indicò quale postumo un "peggiornamento del visus su danno preesistente" (pag. 4 relazione depositata il 22.2.2008), è pur vero che di questo peggioramento non c'è alcun riscontro nella documentazione sanitaria in atti. È vero che, a seguito dell'incidente, la riportò una ferita lacero contusa all'orbita sx, con esposizione dei muscoli orbicolari e abrasione sclerale. Ma non è dimostrato che questo comportò un peggioramento del visus precedente. Lo stesso CTP dr. Savoia, nella perizia di parte datata 20.9.2010, non ne parlò. Costui ricapitolò in modo puntuale tutta la documentazione medica relativa alle condizioni della dopo il sinistro

(cfr. pagg. 2-3), ma nessun documento comprova un peggioramento del visus. Anzi, viene segnalato un certificato del 10.1.2003, rilasciato dall'Ospedale Ascalesi, attestante la guarigione clinica della Di conseguenza,
l'intervento chirurgico di sostituzione del cristallino, che costei subì nel ricovero del 24.2.2004 (ad oltre un anno dal sinistro e dalla guarigione clinica) presso il CTO di Napoli, non appare causalmente riconducibile ai fatti di causa.

Il corollario è che i postumi invalidanti permanenti sono stati quantificati correttamente nella misura del 12%, senza tener conto della menomazione preesistente che non subì nessun peggioramento.

Con un secondo motivo di appello, in via gradata, si censura la sentenza di primo grado perché il tribunale avrebbe errato nel liquidare il danno da invalidità (permanente e temporanea) sulla base delle tabelle di Milano del 2011 anziché di quelle del 2013, già vigenti al tempo della decisione.

Il motivo è infondato perché le tabelle di Milano per l'anno 2013 furono elaborate in una riunione del 6 marzo di quell'anno, per cui non erano state ancora rese pubbliche quando il tribunale emise la sentenza appellata (pubblicata il 31.1.2013).

Con un terzo motivo di appello, subordinato al mancato accoglimento del secondo, si censura la sentenza di primo grado perché il Tribunale avrebbe omesso di rivalutare al tempo della decisione (gennaio 2013), gli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale, sulla base delle tabelle di Milano del 2011.

Il motivo è fondato perché, nella specie, viene in rilievo un debito di valore che il giudice deve quantificare all'attualità al momento della decisione. Per questo motivo, al 31 gennaio 2013 (data della decisione), avrebbe dovuto rivalutare la somma di € 40.248,90, in quanto determinata sulla base di valori monetari del 23.3.2011 (cfr. pag. 5 della sentenza, ove si precisa che la tabella del 2011 sono l'aggiornamento di quelle del 2009, i cui valori furono rivalutati nella riunione del 23 marzo 2011). Per questa ragione, in base al coefficiente di rivalutazione istat 1,042 (relativo al periodo 1.4.2011-31.1.2013), avrebbe dovuto liquidare la somma di € 41.939,35, cioè € 1.690,45 (€ 41.939,35 - € 40.248,90) in più, rispetto a quanto riconosciuto e pari ad € 40.618,90. Il totale di € 42.309,35 (€ 1.690,45 + € 40.618,90) va rivalutato ad oggi in € 43.324,78, in base al coefficiente di rivalutazione istat 1,024 (relativo al periodo 1.2.2013-31.5.2018).

Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza impugnata Angelo AMBROSIO e ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 43.324,78

(che sostituisce integralmente quella liquidata dal primo giudice e che, trattandosi di debito di valore, è stata rivalutata all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (Cass. S.U. n. 1712/95).

Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (1.8.2002) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, gli stessi vanno condannati al pagamento degli interessi compensativi, sulla base del criterio indicato dal Tribunale al punto A1) del dispositivo.

All'accoglimento dell'appello, consegue il dovere di regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio (Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010). Quelle del primo grado, possono essere liquidate nella misura già



indicata dal tribunale, perché l'accoglimento dell'appello non cambia né la condizione di soccombenza delle parti, né lo scaglione di valore della causa. Quelle del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa (€ 2.705,88, cioè la differenza tra quanto riconosciuto in primo grado e quanto liquidato nel presente grado) e delle questioni trattate, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.

Le spese di CTU restano definitivamente a carico dei soccombenti.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - Sezione VIII civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:

-accoglie l'appello proposto da Giulia e per l'effetto in riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 333/2013 pubblicata in data 31.01.2013, condanna Angelo AMBROSIO e ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. in solido al pagamento in suo favore della somma di € 43.324,78 (che sostituisce integralmente quella liquidata dal primo giudice), oltre interessi come in motivazione;

-condanna Angelo AMBROSIO e ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio liquidate:

1) per il primo grado, nella misura stabilita dal tribunale per esborsi e compensi professionali;


2) per il presente grado di appello, in € 700,00 per spese ed € 1.830,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi, all'Avv. Michele LIGUORI dichiaratosi anticipatario;

-pone le spese di CTU definitivamente a carico dei soccombenti.

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.6.2018.

Il Consigliere est.

dott. Francesco Pastore



Il Presidente

dott. Umberto Di Mauro



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli.	12 LUG. 2018
Il Funzionario Giudiziario	
C. Cantini Eugenio	